



COMUNE DI BONAVIGO
PROVINCIA DI VERONA

N. **05** REG. DELIB.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno 2020 addì **DIECI** del mese di **MARZO** alle ore **20.35** nella Sala Consiliare presso la sede comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

1. GOBBI ERMANNO
2. COLOMBINI FEDERICO
3. CHIAVELLI ROMINA
4. PICCHI MARTA
5. CIMAN CLAUDIO
6. ANDREETTO GIORGIO
7. BISSOLI CRISTINA
8. SCHIO LEONARDO
9. CAVALLARO GIANLUCA
10. FERRACIN RICCARDO
11. FONTANA LUIGI

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale Dr. Bruno Framarin.
Constatato il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI ERMANNO – Sindaco - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato nei termini previsti dallo Statuto.

N. 05

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.**

Presenti: N. 11
Assenti: NESSUNO

Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021”

Aperta la discussione intervengono:

Consigliere Cavallaro – Sottolinea come sia compito dell’Amministrazione Comunale intesa come parte politica promuovere politiche economiche che mirino all’efficienza ed efficacia in modo da poter ridurre il gettito fiscale. Concentrarsi sulla riduzione delle spese, su una corretta gestione amministrativo-contabile riducendo gli sprechi ed evitando le gestioni, vedi fotovoltaico, servizi AGSM, che hanno comportato mancati introiti o spese eccessive. Per questi motivi annuncia il voto contrario alla proposta.

Il Sindaco tiene a sottolineare che si spende il giusto senza che si incorra in sprechi di qualsivoglia natura.

Chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- udita la relazione del Sindaco – Presidente;
- richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- preso atto della proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021”;
- rilevato che sulla proposta di deliberazione (allegata), sono stati acquisiti i prescritti pareri di rito;

Con voti:

Presenti 11

favorevoli n. 8 (otto) gruppo di maggioranza

contrari n. 3 (tre) gruppo di minoranza

astenuti nessuno

espressi per alzata di mano nelle forme di Legge;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata avente per oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 ”;

ed inoltre, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

Presenti 11

favorevoli n. 8 (otto) gruppo di maggioranza

contrari n. 3 (tre) gruppo di minoranza

astenuti nessuno

espressi per alzata di mano nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

APPLICAZIONE ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000
ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Premesso che con delibera consiliare n. 10 del 3 giugno 2020 è stato approvato il nuovo regolamento IMU in vigore dal 1 gennaio 2020;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Rilevato che ad oggi il suddetto Decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare la diversificazione delle aliquote in base alla delibera consiliare n. 11 del 3 giugno 2020;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2021/2023, è stato differito al 31 marzo 2021;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **0,5** per cento;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,1** per cento;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,1** per cento;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **1,04** per cento, di cui la quota pari allo **0,76** per cento è riservata allo Stato e aliquota **0,28** per cento riservata al Comune di Bonavigo
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **1,04** per cento;
- f) terreni agricoli: aliquota pari al **1,04** per cento;
- g) aree fabbricabili: aliquota pari al **1,04** per cento;

SI PROPONE

1. Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno **2021**:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **0,5** per cento;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,1** per cento;
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,1** per cento;
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **1,04** per cento, di cui la quota pari allo **0,76** per cento è riservata allo Stato e aliquota **0,28** per cento riservata al Comune di Bonavigo
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **1,04** per cento;
 - f) terreni agricoli: aliquota pari al **1,04** per cento;
 - g) aree fabbricabili: aliquota pari al **1,04** per cento;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere _____FAVOREVOLE_____

Bonavigo, li ____01/03/2021_____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(_D.5__Q.F.)

F.to Rag. Fulvio Bertoldo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere _____FAVOREVOLE_____ sotto il profilo contabile.

Bonavigo, li ____01/03/2021_____ IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (_D.5__
Q.F.)

F.to Rag. Fulvio Bertoldo

IL PRESIDENTE
F.to Ermanno Gobbi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bruno Framarin

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all'albo pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.

BONAVIGO lì

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
F.to Dr. Bruno Framarin

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

BONAVIGO lì

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
F.to Dr. Bruno Framarin
